LA RACCOLTA ED IL RECUPERO DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI COME ATTIVITÀ DI GESTIONE ILLECITA

Breve nota a Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 25 ottobre 2016, n. 44900

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Recentemente la Cassazione Penale - con la sentenza n. 44900 del 25 ottobre 2016 - ha delineato i confini del concetto di "recupero" di rifiuti (prendendo a riferimento la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. t) D.Lgs. n. 152/06 così come riscritta dal D.Lgs. n. 205/2010) e di "raccolta" di rifiuti.

L'occasione è data da un giudizio avente ad oggetto un'attività di raccolta e trasporto, tramite un escavatore, di materiale di risulta da costruzione edile misto a terra finalizzata a realizzare un argine al confine della proprietà dell'imputato, con riferimento alla quale è stato contesto il reato di raccolta e recupero di rifiuti non autorizzati.

In merito alla destinazione dei rifiuti stessi - che dovevano essere utilizzati per rinsaldare il confine del terreno - i giudici della Suprema Corte hanno ricondotto tale attività alla nozione di **"recupero",** ricordando che: *«secondo l'art. 183, comma 1, lett. t) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per "recupero" deve intendersi "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" ».*
E dunque, tale condotta, se svolta senza autorizzazione, configura già di per sé il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/06.

Ma l'imputato è stato ritenuto responsabile di una ulteriore azione penalmente illecita, consistita nel raccogliere il materiale di risulta, compattarlo e spingerlo, con un escavatore, nel vicino fosso demaniale posto al confine con la sua proprietà; condotta che è stata sussunta nella nozione legislativa di **"raccolta"**.

Secondo la definizione data dall'art. 183, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta" deve intendersi: "*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta*", nozione ampliata con l'espresso riferimento anche alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ebbene, in tale occasione si è ricordato come la nozione normativa di raccolta dei rifiuti presenti natura complessa: *«coerentemente con tale definizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi comprende "ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi" (Sez. 3, n. 3204 del 2/10/2014, Lucchini, Rv. 262008) ».*

E dunque, la raccolta di rifiuti non autorizzata - al pari di tutte le altre condotte sanzionate dall'articolo 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 - assume rilevanza penale, poiché svolta al di fuori delle prescrizioni amministrative previste dalla legge e che prefigurano l'espletamento delle attività di controllo devolute alla Pubblica Amministrazione.

Valentina Vattani

Pubblicato il 31 ottobre 2016

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

44900/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza	- Presidente -	Sent. n. sez. 244
Aldo Aceto		UP – 13/07/2016
Emanuela Gai		R.G.N. 12020/16
Alessio Scarcella		
Carlo Renoldi	- Relatore -	

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
25 OTT 2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Acciarito Franco, nato a Velletri il 16/01/1940;

avverso la sentenza del 15/10/2015 del Tribunale di Velletri;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/10/2015 il Tribunale di Velletri condannò Franco Acciarito, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 1.800,00 euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (così riqualificata l'originaria imputazione relativa alla lettera b dello stesso articolo), perché, nella sua qualità di proprietario del terreno sito in Artena, Contrada Petrella s.n.c., era stato trovato alla guida di un escavatore nell'atto di spingere, all'interno di un fosso demaniale, del materiale di risulta da costruzione edile misto a terra; fatto accertato il 23/07/2011.

All'esito dell'istruzione dibattimentale, infatti, il primo giudice aveva ritenuto di qualificare la condotta sopra descritta nei termini di raccolta e recupero/smaltimento non autorizzato di rifiuti "non pericolosi", riqualificando ai sensi della lett. a) dell'art. 256, comma 1, l'originaria contestazione avente, invece, ad oggetto rifiuti "pericolosi".

Infatti, ritenuta non contestabile la natura di rifiuto dei beni movimentati, essendo emerso dalle stesse dichiarazioni dell'imputato la sua volontà di disfarsi definitivamente del materiale di risulta, presente nel terreno di sua proprietà fin dal 2002, il Tribunale ritenne che la preventiva raccolta del materiale e la successiva movimentazione con l'escavatore, realizzate senza alcuna autorizzazione ed al fine di realizzare, secondo le ammissioni di Acciarito, un argine al confine della proprietà, configurasse una attività non autorizzata di raccolta e di recupero/smaltimento di rifiuti.

2. Avverso la predetta sentenza Franco Acciarito ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, *la erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 256, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

Secondo l'assunto dell'imputato, escluso che egli fosse titolare di una impresa o di un ente, come erroneamente contestatogli, la giurisprudenza di questa Corte configurerebbe nelle condotte di occasionale abbandono/deposito incontrollato di un proprio rifiuto e nel trasporto dello stesso nel luogo destinato all'abbandono, un mero illecito amministrativo *ex* art. 255 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, laddove sia la condotta di raccolta che quella successiva di trasporto si esaurirebbero nella fase preparatoria e preliminare rispetto alla condotta finale e principale di abbandono, restando in essa esaurite, senza assumere autonoma rilevanza ai fini penali.

Pertanto, il primo giudice avrebbe errato nell'attribuire valenza penale al mero "spostamento" dei rifiuti, compiuto da un privato ed in modo del tutto occasionale, essendo tale condotta unicamente indirizzata all'abbandono dei materiali, già giacenti nei pressi della propria abitazione, all'interno del fosso demaniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Corretta deve, infatti, ritenersi, alla stregua della destinazione dei rifiuti dichiarata dallo stesso imputato (il quale, come ricordato, ha riferito che gli stessi dovevano essere utilizzati per rinsaldare il confine del terreno di sua proprietà), la qualificazione operata dal primo giudice, il quale ha ricondotto tale attività alla nozione di "recupero". E infatti, secondo l'art. 183, comma 1, lett. t) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per "recupero" deve intendersi "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale".

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Rispetto a tale condotta, che se svolta senza autorizzazione su rifiuti non pericolosi configura già di per sé il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), Acciarito si è reso responsabile di una ulteriore azione penalmente illecita, consistita nel raccogliere il materiale di risulta, compattarlo e spingerlo, con un escavatore, nel vicino fosso demaniale posto al confine con la sua proprietà; condotta che, correttamente, il primo giudice ha sussunto nella nozione legislativa di "raccolta".

Secondo la definizione offerta dall'art. 183, comma 1, lett. o), per "raccolta" deve, infatti, intendersi "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta". E coerentemente con tale definizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi comprende "ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi" (Sez. 3, n. 3204 del 2/10/2014, Lucchini, Rv. 262008).

Ne consegue, pertanto, l'esatta qualificazione giuridica delle condotte contestate all'odierno imputato, il cui richiamo ai principi dettati in altro frangente da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41352 del 6/10/2014, Parpaiola, Rv. 260648) non è, dunque, pertinente, non ricorrendo nella specie, per le ragioni già chiarite, una condotta di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, riconducibile, invece, alla previsione dell'art. 255, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4. Pertanto, e conclusivamente, il ricorso formulato da Franco Acciarito deve essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 1.500,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13/07/2016

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Gastone Andreazza

IL CANCELLIERE
Luana Mariani